



CIRCOLARE N. 17/2019

[Dicembre 2019]

PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DELEGHE F24

(Decreto Legge n. 124 del 26.10.2019 - Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, Parere n.2 del 15.11.2019)

Si ritiene opportuno anticipare alcune previsioni del D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale 2020) che, seppur **non ancora definitive in quanto in corso di approvazione**, produrranno importanti effetti per le **deleghe F24** in pagamento a decorrere dal 29 dicembre.

In particolare, l'ultima versione dell'art. 3 a nostra disposizione prevede:

- la compensazione in F24 di crediti superiori ad €. 5.000,00 sarà subordinata al visto di conformità e alla preventiva presentazione della relativa dichiarazione fiscale;
- l'utilizzo esclusivo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per il recupero di tutte le somme a credito in relazione alla gestione del rapporto di lavoro subordinato (es: Bonus Renzi, rimborso 730, ecc.).

Il Decreto Fiscale interviene anche dettando particolari oneri a carico dei soggetti coinvolti in un **contratto di appalto** che, visti i loro rilevanti effetti pratici, ci riserviamo di esaminare successivamente alla sua definitiva conversione in legge.

RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI

(Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota n. 9943 del 19.11.2019)

Facendo seguito a richiesta di parere da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in





di Pramarzoni dott. Giuliano Consulente del Lavoro

40^o
1978

ordine al termine entro cui è possibile far valere la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi.

Come noto, il comma 2 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 sancisce che *"in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, **entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto**, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto"*. Alla luce dei recenti interventi della Corte di Cassazione, il sopracitato termine decadenziale di due anni **riguarda esclusivamente l'esercizio dell'azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all'azione promossa dagli enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva che sarà, pertanto, soggetta agli ordinari termini prescrizionali.**

INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI

(Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenze nn. 22656 del 25.08.2018, 22670 del 25.09.2018, 25072 del 10.10.2018, 27034 del 24.10.2018, 27213 del 26.10.2018 e 29165 del 13.11.2018)



Come consuetudine, seguiamo con la disamina degli interventi della Corte di Cassazione in tema di gestione del rapporto di lavoro.

In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime che si riportano pressoché integralmente:

- in caso di trasferimento non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 c.c., il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere proporzionato all'inadempimento datoriale,





- sicché lo stesso deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria;
- in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio "in itinere" non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada;
 - onde pervenire alla identificazione della natura del rapporto di lavoro, non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi tra l'altro tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale. Pertanto, il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti stesse al contratto non è vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto medesimo e diretta a modificare singole sue clausole, e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista;
 - il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione





lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore/datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Infatti, in tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro occorre, di volta in volta, procedere ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico dell'impresa, operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente; se sia provvista di una propria organizzazione d'impresa; se in concreto assuma su di sé l'alea economica insita nell'attività produttiva oggetto dell'appalto; infine se i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore ed agiscano alle sue dipendenze;

- A norma dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, anche qualora esso sia ascrivibile non soltanto ad una disattenzione, ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza di questi. Il primo è, infatti, totalmente esonerato da ogni responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento: così integrando il cd. "rischio elettivo", ossia una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e





di Pramarzoni dott. Giuliano Consulente del Lavoro

40^o
1978-2018

prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata;

- in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, solo qualora questi svolgeva ordinariamente in modo promiscuo mansioni inferiori, oltre quelle sopprese, sussiste a carico del datore di lavoro l'obbligo di repechage anche in ordine a mansioni inferiori.

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.

L' Istat ha reso noto i coefficienti di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal 15 ottobre 2019 al 14 novembre 2019.

Il coefficiente è pari a 1,479372%.

Nell'augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

Restiamo a disposizione e cogliamo l' occasione per porgere Cordiali Saluti

IN FEDE

Sassuolo, li 12.12.2019

All' interno del sito internet www.st-erre.it è disponibile l' archivio delle ns. circolari.

